

Banche salvate, domani il decreto sui rimborsi

SPARTIACQUE

Indennizzi automatici per chi aveva sottoscritto le obbligazioni prima dell'agosto 2013
Per gli altri la via dell'arbitrato

Rossella Bocciarelli
Giovanni Negri

■ Si terrà domani pomeriggio la riunione del Consiglio dei ministri che approverà l'atteso decreto legge sulle banche, con i criteri per gli indennizzi agli obbligazionisti dei quattro istituti in default salvati dal Governo. La conferma viene dal presidente del Consiglio, Matteo Renzi, nella sua enews, anche se non c'è un esplicito riferimento al provvedimento, pressoché pronto al varo. Del resto, la settimana scorsa da New York era stato proprio Renzi ad anticipare che entro fine mese sarebbe stata definita una normativa in campo bancario.

Il decreto indicherà in primo luogo la strada da seguire per i rimborsi ai bondholders subordinati delle banche finite in risoluzione, fissando uno spartiacque temporale fra chi ha investito prima dell'agosto del 2013, data del debutto della direttiva europea che fissa il criterio del burden sharing, ovvero della condivisione degli oneri. Per chi ha sottoscritto prima di

quella data, l'indennizzo dovrebbe scattare automaticamente, per chi lo ha fatto dopo, la strada percorribile è solo quella dell'arbitrato. L'entità delle risorse disponibili per offrire un ristoro ai risparmiatori dovrebbe salire dai 100 ai 280-300 milioni.

Del decreto legge dovrebbero poi fare parte altri due blocchi di disposizioni. Il primo è il pacchetto di norme mirate ad agevolare il recupero dei crediti, rafforzando la posizione dei creditori, soprattutto banche. Potrebbe dunque debuttare anche nel nostro ordinamento un istituto come il pegno non possessorio, che i creditori possono prevedere su beni mobili del debitore (sui macchinari, per esempio), anche se ancora si discute sull'opportunità di estenderlo anche alle quote di controllo delle società, magari comprendendo, come prevede una prima versione della norma di ispirazione bancaria, anche le società a responsabilità limitata.

In caso di semaforo verde, l'effetto-garanzia potrebbe condurre il creditore alla riscossione del credito non ripagato attraverso l'accesso al controllo della società stessa. Una misura certo assai incisiva, che anticiperebbe per legge quello che oggi è possibile solo dopo un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il rafforzamen-

to della posizione del creditore potrebbe inoltre passare anche attraverso una responsabilizzazione degli organi di controllo societario (dal collegio sindacale ai revisori), ai quali verrebbe attribuita sia la titolarità della richiesta di fallimento, sia il dovere di sollecitare gli amministratori a mettere in campo interventi di risanamento, compreso il ricorso a procedure concorsuali, quando la situazione di crisi si fa grave ma non ancora irrimediabile. Anche questa sarebbe una misura molto innovativa, tanto da rendere forse superato il ricorso alle procedure di allerta, prevista dal disegno di legge delega per la riforma del diritto fallimentare in discussione alla Camera.

In terzo luogo, il decreto potrebbe prevedere una serie di interventi a più ampio raggio: si tratta dell'obbligatorietà del rito sommario di cognizione per tutte le cause di competenza del giudice unico e delle sanzioni pecuniarie a carico di chi agisce o resiste in giudizio con mala fede. Infine, il tribunale delle imprese potrebbe vedere estese le sue competenze alle class action, alla concorrenza sleale, alla pubblicità ingannevole, alle liti che vedono coinvolte le società di persone e non solo, come oggi, di capitali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I contenuti



L'ITER DEI RIMBORSI

Il decreto indicherà la strada per i rimborsi ai bondholders subordinati delle banche finite in risoluzione, fissando uno spartiacque nell'agosto del 2013, data del debutto della direttiva europea che fissa il criterio del burden sharing, ovvero della condivisione degli oneri. Per chi ha sottoscritto prima di quella data l'indennizzo dovrebbe scattare automaticamente, chi lo ha fatto dopo potrà ricorrere solo all'arbitrato



GARANZIE PER IL CREDITO

Nel decreto potrebbe debuttare nel nostro ordinamento anche l'istituto del pegno non possessorio, ovvero della garanzia sui beni mobili del debitore (come i macchinari, per esempio). Inoltre potrebbe crescere il ruolo degli organismi di controllo ai quali verrebbe attribuita sia la titolarità della richiesta di fallimento, sia il dovere di sollecitare gli amministratori a mettere in campo interventi di risanamento

